

COMUNE DI TRICHIANA

(Provincia di Belluno)



IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

Approvato con delibera consiliare n. 32 del 08.09.2014

In vigore dal 01.01.2014.

Modificato con delibera consiliare n. 14 del 26.04.2016

Modificato con delibera consiliare n. 6 del 10.04.2017

Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>
Art. 2 -	<i>Istituzione della Tari</i>
Art. 3 -	<i>Gestione e classificazione dei rifiuti</i>
Art. 4 -	<i>Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti</i>
Art. 5 -	<i>Soggetto attivo</i>
Art. 6 -	<i>Presupposto</i>
Art. 7 -	<i>Soggetti passivi</i>
Art. 8 -	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>
Art. 9 -	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>
Art. 10 -	<i>Eslusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</i>
Art. 11 -	<i>Superficie degli immobili</i>
Art. 12 -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
Art. 13 -	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>
Art. 14 -	<i>Determinazione delle tariffe della TARI</i>
Art. 15 -	<i>Articolazione delle tariffe</i>
Art. 16 -	<i>Applicazione della tariffa</i>
Art. 17 -	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>
Art. 18 -	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>
Art. 19 -	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
Art. 20 -	<i>Tributo giornaliero</i>
Art. 21 -	<i>Tributo provinciale</i>
Art. 22 -	<i>Zone non servite</i>
Art. 23 -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>
Art. 24 -	<i>Riduzione per le utenze domestiche</i>
Art. 25 -	<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>
Art. 26 -	<i>Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>
Art. 27 -	<i>Agevolazioni</i>
Art. 28 -	<i>Cumulo di riduzioni e agevolazioni</i>
Art. 29 -	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>
Art. 30 -	<i>Riscossione</i>
Art. 31 -	<i>Rimborsi</i>
Art. 32 -	<i>Funzionario responsabile</i>
Art. 33 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
Art. 34 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>
Art. 35 -	<i>Contenzioso</i>
Art. 36 -	<i>Disposizioni finali ed efficacia</i>
All. A	<i>Tabella categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
All. B	<i>Tabella variazioni d'ufficio</i>

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente relativa alla tassa sui rifiuti (**TARI**) dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Trichiana, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

ISTITUZIONE DELLA TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune di Trichiana, la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.

Art. 3

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla vigente normativa in materia, dal vigente regolamento comunale in materia di igiene urbana, dal Regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere *b)*, ed *e)* del presente comma.
5. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo Tari i rifiuti speciali non pericolosi di cui al vigente regolamento del servizio di gestione dei rifiuti (Titolo II capo I artt. 10-11).

Art. 4

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni;
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

- e) le terre e le rocce da scavo secondo i quantitativi previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 5
SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune di Trichiana applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 6
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e relativi locali accessori;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 7
SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte di cui al successivo articolo 8, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tariffa relativa a tale attività è dovuta da chi la gestisce.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la dichiarazione (di attivazione, variazione e cambio residenza) o, in mancanza, prioritariamente l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia (se trattasi di utenza domestica), ovvero il titolare o legale rappresentante delle attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero, nel caso di comitati o associazioni, dei soggetti che li rappresentano o li dirigono, ovvero nel caso di multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni.
7. Il soggetto passivo è responsabile, secondo le norme della custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento, del materiale e delle dotazioni individuali fornite dal Gestore per la raccolta dei rifiuti, secondo le modalità disposte dall'art. 13 del vigente Regolamento per il servizio di gestione dei servizi urbani.

Art. 8

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Le "casere" presenti nel territorio comunale che di norma non dispongono di allacciamenti ai servizi pubblici di rete sono soggette alla TARI qualora nei locali via sia la semplice presenza di arredamento.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo e tutte le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati, fiere, mostre ed attività similari.

Art. 9

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - Utenze domestiche
 - *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
 - *locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, telefonia, informatica) e non arredati;*

- *utenze domestiche prive di arredo ma servite da utenze condominiali o comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, gas) per i quali non è possibile la cessazione autonoma;*
- *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, danneggiati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
- *le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, i cortili, i giardini i parchi;*
- *le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva (androni, scale, ascensori).*

Utenze non domestiche

- *locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani in via continuativa secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), ponti per l'elevazione di macchine e automezzi, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
- *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
- *superfici destinate al solo esercizio delle attività sportive, competitive ed amatoriali, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;*
- *aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
- *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
- *aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
- *aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
- *zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;*
- *aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*
- *solai, sottotetti non collegati da scale, da ascensori o da montacarichi, locali di altezza non superiore a 1,50 metri.*

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, quali, a titolo di esempio, parcheggi, posti auto scoperti, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. La comunicazione delle circostanze o condizioni che comportano l'esclusione dalla tariffa può essere effettuata anche successivamente al termine di 60 giorni previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione, ma con effetti dal giorno della presentazione della stessa.

3. Per i locali ed aree concesse in locazione o comodato d'uso, il proprietario che rientra in possesso del locale può far valere anche oltre i 60 giorni di cui all'art. 29, comma 5, la condizione di esclusione dalla tariffa per assenza di allacciamenti a rete idrica o elettrica qualora la chiusura degli stessi sia già stata documentata o dichiarata dal conduttore al momento della cessazione.
4. Nel caso in cui si entri in possesso o in disponibilità di unità immobiliari inutilizzabili, che necessitano di lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, l'esclusione dalla tariffa di cui all'art. 9, comma 1, può essere fatta valere anche oltre 60 giorni dall'inizio del possesso/detenzione.
5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo, la tariffa stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento. Saranno inoltre applicati gli interessi di mora e le sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 10

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di assimilati, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione.
2. Sono superfici interamente non tassabili quelle in cui avviene l'esclusiva produzione di rifiuti speciali non assimilati in via continuativa.
3. Non sono in particolare, soggette a tributo:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	Percentuale di abbattimento della superficie (%)
Carrozzerie	40
Lavanderie a secco e tintorie	35
Autofficine e riparazione veicoli, Elettrauto, Gommisti	30
Tipografie, Stamperie, Serigrafie, Incisioni, Vetrerie	25
Attività artigianali di produzione beni specifici nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli quali Falegnamerie, Carpenterie e simili, lavorazione di materia plastiche	20
Laboratori di analisi, radiologici, ambulatori dentistici, odontotecnici, laboratori fotografici, ambulatori medici	15
Produzione di allestimenti o insegne, distributori di carburante, autolavaggi	10

5. Per le attività non considerate nell'elenco di cui al precedente comma, sempre che via sia la contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si farà riferimento a criteri di analogia.
6. L'esenzione o riduzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 29 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, o con autocertificazione in mancanza di riferimenti/modalità normative, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 4 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 11
SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art.1 comma 647 della Legge 147/2013 (procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.
4. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è pari o maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore, sono escluse le parti con altezza minima di 1,50 metri.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali utilizzati dai gestori come depositi, market, bar, autofficina e simili, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione.

Art. 12

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tariffa comunale sui rifiuti.

Art. 13

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare la TARI deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. I costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente sulla base del piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 14

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TARI

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata annualmente sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
4. La tariffa è commisurata, nel rispetto del principio "chi inquina paga", in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie e per occupante, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 per quanto compatibili con il sistema di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani adottato dal Comune e degli esiti prodotti dal sistema di misurazione volumetrico dei rifiuti.
5. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche prevista dal comma 658 dell'art.1 della Legge 147/2013 attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze.

Art. 15

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa si compone di una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultima a sua volta suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nella tabella allegato A al presente regolamento.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La percentuale di attribuzione dei costi tra le due categorie è stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Art. 16

APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. In caso di mancata/omessa presentazione della dichiarazione la tassa non è dovuta per le annualità successive solo se il contribuente dimostra con idonea documentazione (es. disdetta contratto di locazione, verbale riconsegna locali) di non aver continuato l'occupazione/detenzione/possesso dei locali e/o aree ovvero se la tassa è stata assolta dal

soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio secondo le casistiche riportate nella tabella allegato B.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte e/o nei componenti del nucleo familiare, compresi i conviventi (fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8), che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno dell'effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa producono effetti dal giorno del loro accadimento a condizione che la relativa dichiarazione sia prodotta entro i termini indicati dal presente regolamento. Nel caso di tardiva dichiarazione le variazioni decorrono dalla data di presentazione della stessa.
6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o di subentro entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine previsto dall'art. 29, se più favorevole, decorso il quale sarà applicata la variazione d'ufficio secondo i dati rilevabili all'anagrafe comunale e/o tributaria. Eventuali agevolazioni/riduzioni oggetto del presente Regolamento dovranno essere richieste dal nuovo intestatario dell'utenza.
7. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
8. Le variazioni anagrafiche che intervengono sui componenti appartenenti allo stesso nucleo familiare (aumenti/diminuzioni di componenti) e quelle per emigrazione dell'intestatario dell'utenza, possono essere effettuate anche d'ufficio secondo i dati rilevabili dall'anagrafe comunale e/o tributaria. Le variazioni d'ufficio sono elencate, in modo esemplificativo e non esaustivo, alla tabella allegato B.

Art. 17

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

1. Utenza domestica con residenza stabile nel territorio comunale: (abitazioni di dimora abituale del soggetto obbligato e dei suoi familiari iscritti nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune) la tariffa si compone di una quota fissa ed una variabile calcolata in base alla consistenza del nucleo familiare costituente un'unica utenza del servizio, determinato al **1^a gennaio** dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura e di iscrizione anagrafica e in ragione della potenzialità di produzione di rifiuti dello stesso al variare della sua composizione. Tale potenzialità è rilevata in sede di determinazione delle tariffe sulla scorta degli esiti del sistema di misurazione quali-quantitativo sui rifiuti urbani prodotti.

In caso di variazione del numero dei componenti lo stato famiglia intervenute in corso d'anno e comunicate dall'anagrafe, si procederà alla rettifica dello stesso dalla data di effettiva variazione e al relativo conguaglio.

Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza nell'anno solare (come ad es. le collaboratrici domestiche che dimorano presso la famiglia); sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti

penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa a condizione che l'assenza sia dichiarata nei termini prescritti ed adeguatamente documentata.

Per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in istituti di ricovero o sanitario e non locate o concesse in uso a terzi o comunque non utilizzate, la tariffa non viene applicata se viene presentata idonea documentazione della struttura ospitante e dichiarazione di cessazione ai sensi dell'art. 29 a partire dal mese successivo alla presentazione della certificazione.

Nel caso di unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio (che sono tenuti solidalmente al pagamento).

Per le utenze domestiche occupate da nuclei non residenti nel comune è fatto obbligo all'utente di dichiarare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare ed eventuali variazioni. In caso di mancata dichiarazione l'utenza viene considerata della tipologia utenza domestica non residenti indicata nel successivo comma 2 punto 1).

2. Utenza domestica non residenti articolata in: 1) "seconde case di non residenti", che si compone di una quota fissa e una variabile; 2) "casere di montagna" e "seconde case di residenti", che si compongono della sola quota fissa tenendo conto della potenzialità di produzione di rifiuti rilevata in sede di determinazione delle tariffe sulla scorta degli esiti del sistema di misurazione quali-quantitativo dei rifiuti urbani prodotti.

Ai fini dell'applicazione tariffa, per "casere di montagna" si intendono le baite o i rustici, nel dialetto locale detti appunto "casere", tipiche dell'ambiente rurale montano e collinare, funzionali alla manutenzione ambientale, che si trovano nel territorio comunale ad altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., occupate saltuariamente; per "seconde case di residenti" si intendono tutte le abitazioni e i locali occupati saltuariamente o stagionalmente da cittadini che hanno la residenza nel Comune di Trichiana e che pagano la tassa per l'abitazione di residenza; per "seconde case di non residenti" si intendono le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica, nonché gli alloggi dei cittadini iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), oppure dimoranti per lavoro o altri motivi in diversa località.

3. Le cantine, le autorimesse e gli altri simili luoghi di deposito, che non siano pertinenza di un'abitazione intestata al soggetto passivo ovvero se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, si considerano come utenze non domestiche e ricadono nella categoria tariffaria "autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta".

Art. 18

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e tenendo conto della specificità della realtà comunale.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla

superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e tenendo conto della specificità della realtà comunale. Ai coefficienti potranno essere applicati dei correttivi sulla base degli esiti del sistema di misurazione quali-quantitativo sui rifiuti urbani prodotti.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa (coefficienti Kc e Kd) sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale o attività ricettive a conduzione familiare (Bed & Breakfast) la TARI è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata e denunciata dal soggetto passivo. Qualora non vi sia denuncia della superficie destinata all'attività da parte di ditte che risultano iscritte presso la C.C.I.A.A., con unità locale nel Comune di Trichiana, che esercitano attività senza identificazione di precisi locali e che usufruiscono del servizio di smaltimento e raccolta dei rifiuti, la tassa viene applicata su una superficie convenzionale di 20 metri quadrati per la tariffa corrispondente (tabella allegato A).

Art. 19

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche, sino a che non saranno messi a punto sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, sono classificate tenuto conto della diversa destinazione d'uso e accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nella tabella allegato A.
2. La classificazione viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché ai codici ISTAT-ATECO dell'attività, a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi componenti o comunque all'attività effettivamente svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.
3. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Nel caso di insediamento di diverse attività con destinazione diversa in un complesso unitario le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività.
5. La separazione fisica e spaziale dei locali o aree scoperte relative a medesime o diverse unità immobiliari comporta la commisurazione (e quindi la tariffazione separata di questi), con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibite, anche se occupate dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata. Quindi qualora il contribuente dichiari la diversa destinazione d'uso dei locali e dell'area o delle loro porzioni, ad ogni diversa porzione di superficie dichiarata si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. E' prevista la riduzione del 50% della quota variabile della tassa vigente per i posteggi del mercato ubicati nel territorio comunale ad una quota altimetrica superiore a 500 metri s.l.m.

Art. 21

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 22

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta la tariffa è ridotta in misura del:
 - a. 70% della parte variabile se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 800 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore o pari a 1200 metri lineari
 - b. 60% della parte variabile se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1201 metri lineari
2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 29 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta e sarà soggetta a verifica da parte dell'ufficio vigilanza.
3. La distanza dal contenitore per applicare le riduzioni previste dai commi precedenti viene computata dal limite della proprietà privata al cassonetto di raccolta del rifiuto secco non riciclabile più vicino.

Art. 23

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è dovuta dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % del tributo.

Art. 24

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa se sono rispettate le seguenti disposizioni:
 - a) produzione di compost tramite composte, cassa di compostaggio, concimaia, fossa, cumulo;
 - b) attrezzatura o idoneo sito di conferimento collocato all'interno della pertinenza dei locali imponenti, ovvero in area contigua ai medesimi a disposizione del soggetto passivo, ad una distanza di almeno 5 metri dall'abitazione dei vicini (salvo diverso assenso del confinante interessato), utilizzando tutti gli accorgimenti necessari per non arrecare fastidio o danno;
 - c) restituzione del contenitore (composter), qualora precedentemente in dotazione, per il conferimento dello scarto umido;
2. La riduzione per auto-compostaggio domestico è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo

nell'anno di riferimento. L'autocertificazione produrrà effetti ai fini della tariffa dal primo giorno successivo. Con la presentazione della sopra citata istanza il soggetto passivo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

3. Nel caso in cui venga accertato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che vi sia un utilizzo parziale o saltuario il diritto alla riduzione decade dal 1° gennaio dell'anno di verifica/imposizione e la violazione verrà punita ai sensi dell'art. 47 del regolamento per i servizi di gestione dei rifiuti urbani.
4. La tariffa si applica in misura ridotta di due terzi (2/3 della quota fissa e della quota variabile) ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, in quanto considerata direttamente adibita ad abitazione principale (ai sensi dell'art. 13, c. 2, del D.L. 201/2011 come modificato dall'art. 9-bis del D.L. n. 47/2014 conv. in L. 80/2014). Per poter beneficiare della riduzione gli interessati dovranno presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di pensionamento estero ed attestante la condizione di pensionato estero, di cittadino iscritto all'Aire, di possesso di unica unità immobiliare equiparata all'abitazione principale non locata o data in comodato d'uso.

Art. 25

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, hanno diritto ad una riduzione della parte variabile della TARI. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani smaltiti nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione della tariffa variabile riconosciuta all'utenza non domestica che documenti di smaltire le quantità di rifiuti assimilati è pari al:
 - 15% della quota variabile per smaltimento dal 15% al 25% del totale dei rifiuti prodotti;
 - 25% della quota variabile per smaltimento dal 25% al 50% del totale dei rifiuti prodotti;
 - 50% della quota variabile per smaltimento dal 50% al 75% del totale dei rifiuti prodotti;
 - 100% della quota variabile nel caso di smaltimento totale.
2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti smaltiti nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti smaltiti, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati smaltiti, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a

recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente K_d) della categoria corrispondente. L'agevolazione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

3. Alle attività di ristorazione, case di cura e riposo, vendita di ortaggi, piante e fiori freschi e prodotti alimentari (cat. 6, 8, 20, 21, 23, 24, 25 e 26 della tabella allegata A) che praticano il compostaggio utilizzando composte, concimaia, fossa o cumulo è prevista una riduzione della quota variabile della TARI del 15%, condizione che deve essere autocertificata mediante dichiarazione da rendere all'ufficio tributi. Nel caso in cui venga accertato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che vi sia un utilizzo parziale o saltuario il diritto alla riduzione decade dal 1° gennaio dell'anno di verifica/imposizione e la violazione verrà punita ai sensi dell'art. 47 del regolamento per i servizi di gestione dei rifiuti urbani.
4. Per le utenze non domestiche, ricadenti nelle categorie 4-6-7-11-12-15-16-22-23-24-25, che operano nel territorio comunale nella fascia altimetrica superiore a 500 metri s.l.m., al fine di mantenere una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità, viene applicata una riduzione sulla parte variabile pari al 50%.

Art. 26

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione è applicata dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

Art. 27

AGEVOLAZIONI

1. Il Comune può prevedere con apposito atto, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, l'esenzione di soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale, assistiti con continuità dai Servizi sociali, accollandosi l'onere del tributo, relativamente all'abitazione occupata direttamente;
2. Potranno essere previste ulteriori riduzioni ed esenzioni, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

3. Sono esentati dal pagamento del tributo gli edifici e locali adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose ed escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
4. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 28

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 29

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le utenze domestiche residenti non sono di norma tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione; devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia).
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tares di cui al D.L. n.201/2011 art. 14 e della TARSU di cui al D.Lgs. n.507/1993.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche di residenti: dall'intestatario della scheda di famiglia o altro componente del nucleo anagrafico;
 - b. per le utenze domestiche di non residenti: dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - c. per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - d. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. La dichiarazione di inizio, variazione o cessazione del possesso/occupazione/detenzione dei locali ed aree deve essere presentata entro 60 giorni dal loro verificarsi, mediante compilazione di appositi moduli predisposti e messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

Il suddetto termine di 60 giorni è fissato al fine di consentire l'assegnazione e la consegna tempestiva a ciascun utente delle dotazioni tecniche (contenitori individuali, chiavi magnetiche personali, ecc.) prescritte e necessarie al regolare e corretto conferimento dei rifiuti urbani e assimilati al servizio pubblico di raccolta, nonché al fine di consentire l'identificazione anagrafica

puntuale dell'utente e della/e relativa/e utenza/e soggetta/e alla tariffa. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione e il numero dell'interno, ove esistente.

6. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o di invio per PEC.
7. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 60 giorni dal verificarsi della variazione.
8. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
10. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Art. 30 RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento per ogni specifica utenza.
2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento in sede di delibera annuale delle tariffe, consentendo di norma almeno 2 (due) rate a cadenza semestrale. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il termine stabilito per il pagamento della prima rata.
3. La TARI per l'anno di riferimento è versata al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. n.241/1997 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. Qualora alla data della scadenza della prima rata non siano ancora state approvate le tariffe dell'anno di riferimento la liquidazione dell'acconto è effettuata in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio alla/e rata/rate successiva/e.
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
Le modifiche che comportino variazioni in corso d'anno della TARI, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (ai sensi dell'art. 1, comma 166, della L.27/12/2006, n. 296).
6. Il versamento della TARI non è dovuta quando l'importo annuale risulta inferiore a 5,00 euro; Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative, facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo inferiore a 5,00 euro.
7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro 60 giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 31 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si dà luogo a rimborso di somme complessivamente inferiori a 5 euro.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite ad entrate comunali. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 32 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 33 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 29 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
- Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 147/2013.
4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 10,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 34 **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento risultante dalla dichiarazione si applica la

sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 34, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di TARI si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 35 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal regolamento delle entrate.

Art. 36 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017. Dalla stessa data cessa di avere efficacia il precedente Regolamento.

2. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Il comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e Tributo sui rifiuti e sui servizi entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
6. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A)**TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

N°	Categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, caserme,
2	Cinematografi e teatri, sale riunioni
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre
5	Esposizioni, autosaloni
6	Alberghi e agriturismi con ristorante
7	Alberghi e agriturismi senza ristorante, affittacamere, bed and breakfast
8	Case di cura e riposo, convivenze
9	Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori, studi artistici
10	Banche ed istituti di credito
11	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
12	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
13	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, occhiali
14	Banchi di mercato beni durevoli
15	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
16	Attività artigianali tipo botteghe: idraulico, fabbro, elettricista, lavanderia
17	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista
18	Attività industriali con capannoni di produzione
19	Attività artigianali di produzione beni specifici (marmi, maglifici, falegnamerie)
20	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
21	Mense, birrerie, hamburgerie, paninoteche
22	Bar, caffè, pasticceria, gelateria
23	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, forni
24	Plurilicenze alimentari e/o miste
25	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
26	Ipermercati di generi misti
27	Banchi di mercato generi agro-alimentari, fiori, frutta
28	Discoteche, night-club, sale giochi
29	Attività senza identificazione di precisi locali – superficie convenzionale 20 mq.

ALLEGATO B)

ART. 16 - APPLICAZIONE DELLA TARIFFA		
QUADRO ESEMPLIFICATIVO DELLE VARIAZIONI D'UFFICIO PIU' RICORRENTI (che non esimono il soggetto passivo dagli adempimenti dichiarativi prescritti)		
Tipologia informazione	Casistica	Termini della modifica
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con nucleo familiare di almeno 2 persone	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con nucleo familiare di 1 persona (casa in affitto)	Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile, come immobile a disposizione, nel momento in cui l'immobile viene restituito
Decesso	Titolare del tributo con nucleo familiare di 1 persona (casa di proprietà)	Il tributo viene intestato "agli eredi di" (in attesa venga definito il proprietario), recuperando i dati fiscali di almeno 1erede
Emigrato	Titolare del tributo con nucleo familiare di 1 persona (casa di proprietà)	Il tributo rimane intestato alla stessa persona, come casa a disposizione
Decesso/Emigrato	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrazione	Utenza già esistente	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Nuova Utenza	Si intesta l'utenza e si definisce la composizione del NF (in base alla situazione anagrafica e con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
Immigrato	Se casa in affitto	Si intesta l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del NF (in base alla situazione anagrafica e con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)